



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE**

AVVISO N.1/2017

**PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2017.**

## **§ 1. PREMESSA**

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. L'art. 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106, prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'art. 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. L'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede che il citato fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con atto di indirizzo a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato in data 13 novembre 2017 in corso di registrazione presso la Corte dei Conti (di seguito "**atto di indirizzo**"), sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il citato fondo di cui all'art. 72 del codice del Terzo settore, per l'annualità 2017, a valere sulle risorse destinate per l'esercizio finanziario 2017, pari a complessivi **44.806.985,00** euro (quarantaquattromilionioctocoseimilanoventottantacinque/00). Il presente Avviso sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell'atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e della valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

## **§ 2. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE E PROGETTI: OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE**

Coerentemente a quanto previsto nell'atto di indirizzo, le iniziative e i progetti per l'annualità 2017 dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.

### **§ 2.1. OBIETTIVI GENERALI**

In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile<sup>1</sup>, i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

<sup>1</sup> [http://unric.org/it/images/Agenda\\_2030\\_ITA.pdf](http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf)

- b) Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c) Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
- d) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- e) Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive;
- f) Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

## § 2.2. AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti *aree prioritarie di intervento* (in numero massimo di tre):

- a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato;
- b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- g) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- h) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- j) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 312 della legge 28/12/2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- k) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
- l) Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza

## § 2.3. LINEE DI ATTIVITA'

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore<sup>2</sup> e

<sup>2</sup> a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-

svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate al § 2.2, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali individuati al § 2.1.

### **§ 3. AMBITO TERRITORIALE E DURATA DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI**

Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali **in almeno 10 regioni** (sono equiparate alle regioni, ai fini della presente tipologia, le province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a **12 mesi**, mentre la durata massima non potrà eccedere i **18 mesi**.

Per "svolgimento di iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet.

### **§ 4. FINANZIAMENTO CONCESSO**

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, **a pena di esclusione**, non potrà essere inferiore a € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00) né superare l'importo di € 900.000,00 (euronovecentomila/00), così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.

Lo stesso graverà, per l'anno finanziario 2017, sul capitolo 5247 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La quota di finanziamento ministeriale, **a pena di esclusione**, non potrà superare l'80 % del costo totale del progetto approvato qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro; il 50% del costo totale della proposta approvata qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del terzo settore. **Le proposte progettuali che prevedano una partecipazione in regime di partenariato sia di fondazioni che di associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato potranno richiedere un finanziamento non superiore al 50% del costo totale previsto, indipendentemente dal numero di fondazioni coinvolte e dal ruolo assicurato da esse all'interno del progetto.**

---

scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; *m*) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; *n*) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; *o*) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; *p*) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 6 giugno 2016, n. 106; *q*) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; *r*) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; *s*) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; *t*) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; *u*) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; *v*) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; *w*) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; *x*) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; *y*) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; *z*) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore (anche in partenariato con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato), sarà a carico dei soggetti proponenti, **i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati**. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e **degli eventuali terzi**, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

Il cofinanziamento come risultante nel Piano finanziario costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto.

Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nel progetto approvato saranno poi applicate all'ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione del progetto.

La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi può essere superiore al 20% (o al 50% in caso di fondazioni). In questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento ministeriale e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori.

Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale maggiore di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

A garanzia della sostenibilità del progetto, non potranno essere presentate a finanziamento iniziative o progetti il cui costo complessivo risulti superiore al totale delle entrate risultanti dal conto economico dell'ultimo bilancio consuntivo approvato del soggetto proponente. In caso di partenariato sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate dei conti economici degli enti partecipanti.

Il legale rappresentante del proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità ed **a pena di inammissibilità** dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari. Qualora un soggetto pubblico cofinanzi l'iniziativa o il progetto, tale situazione dovrà essere esplicitata nel **Modello A**.

## **§ 5. SOGGETTI PROPONENTI**

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere presentati, **pena l'esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro**, da: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritte nel Registro unico del Terzo settore, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo settore.

Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro sopra citato ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti il partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione precedente.

## **§ 6. COLLABORAZIONI**

La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente § 5, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese).

Tali collaborazioni devono essere a **titolo gratuito** e fornirne prova attraverso l'attestazione di cui al **Modello A2**.

Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente § 4.

In caso di collaborazione, il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al **Modello D**), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso. Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

## **§ 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo § 9, **a pena di esclusione**, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1** attestante la volontà di partecipare al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite – di cui al § 6 – ovvero redatta secondo il **Modello A2**.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente § 5;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari (*fatto salvo quanto previsto al § 4 relativamente al concorso al cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati, che deve essere dichiarato dal solo proponente/capofila nel Modello A*);
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (**di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità**), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
- e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;

- f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- h) i principali interventi realizzati, nel triennio 2014-2016, nell'ambito delle aree prioritarie di intervento di cui alla proposta dell'iniziativa o progetto.

Tutti gli enti partecipanti dovranno altresì **pena l'esclusione**, produrre copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato o in alternativa, indicare che gli stessi sono pubblicati sul proprio sito internet, fornendo l'URL (indirizzo) di riferimento di entrambi.

In caso di partenariato, il sopra citato **Modello B** deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ciascun partner.

Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il **Modello C**.

Ogni soggetto **in qualità di proponente e/o capofila**, potrà presentare al massimo **una proposta progettuale**; un eventuale ulteriore proposta potrà essere presentata solo in veste di partner. I soggetti che non risultino proponenti o capofila potranno prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti. **Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.**

Il Ministero effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente paragrafo.

#### **§ 8. LIMITI DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE**

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, **pena l'esclusione**, il **Modello E**.

Il finanziamento richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà - **pena l'esclusione** - essere inferiore a euro **250.000,00** o eccedere, il limite di **euro 900.000,00** secondo quanto indicato al precedente § 4.

Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009. Inoltre:

- nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
- i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;
- i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
- le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10 % del costo complessivo del progetto.

I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale (il mancato rispetto di tali limiti è causa di **inammissibilità** del progetto) né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al

costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

In sede di verifica amministrativo-contabile – di cui al successivo § 16 – tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

1. gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
2. gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
3. gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
4. gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
5. gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dal Ministero e pertanto non finanziati nell'ambito del progetto;
6. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Le spese per gli oneri connessi all'adeguamento o all'acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari industriali e agricoli, possono essere ritenuti ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto.

## **§ 9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione** la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it):

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);**
- **Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello E (Piano finanziario).**

La documentazione suindicata, da prodursi in duplice copia cartacea (accompagnata da una copia su supporto digitale e in caso di difformità farà fede la versione cartacea), dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- Intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i

- componenti), completa di recapito postale ed e-mail;
- Indicazione del destinatario comprensiva dell'indirizzo;
  - La dicitura: **“NON APRIRE – Avviso n. 1/2017- iniziative e progetti di rilevanza nazionale – art. 72 del d.lgs 117/2017”**.

La medesima documentazione dovrà essere fornita anche su supporto digitale: in caso di difformità tra la versione cartacea e quella digitale, farà fede la prima, firmata in originale.

Le proposte delle iniziative o dei progetti, dovranno essere recapitate a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere e pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le ore **12 del giorno 11.12.2017** al seguente indirizzo: **Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Via Fornovo n. 8 – 00192 – Roma – I piano, stanza n. 116.**

Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – debitamente compilata e corredata dai Modelli di cui sopra - è da considerarsi perentorio.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto, **a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). I progetti presentati a mano, ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso i locali di cui al presente articolo. **Non saranno accettati i progetti consegnati all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.**

L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente il finanziamento ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale, e pervenuti all'indirizzo di destinazione oltre il prescritto termine di scadenza. I plichi in questione non verranno aperti.

#### **§ 10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ**

Saranno **considerate inammissibili ed escluse**, come tali, dalla valutazione le iniziative o progetti:

- a) prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui al § 7;
- b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 5;
- c) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencati al precedente §9;
- d) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- e) pervenute all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al precedente § 9;
- f) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente §9;
- g) prive di uno o più documenti elencati ai precedenti § 7 e §9;
- h) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale inferiore a quello previsto dal § 3 (10 Regioni/Province autonome);
- i) che prevedano una durata inferiore a 12 mesi o superiore a 18 mesi, come indicato al precedente § 3;
- j) che richiedano un finanziamento pubblico inferiore ad euro 250.000,00, o superiore ad euro 900.000,00, o una percentuale di finanziamento ministeriale superiore all'80% del costo complessivo del progetto (al 50% in caso di fondazioni e raggruppamenti che le comprendano) e/o non garantiscano una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nel precedente § 4;



- k) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui al § 2.3;
- l) che abbiano un costo totale superiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari del proponente (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico). In caso di iniziativa o progetto presentati in partenariato, che abbiano un costo totale superiore al volume complessivo delle entrate dei rispettivi conti economici degli enti partecipanti, secondo quanto previsto nel precedente § 4;
- m) che non rispettino i limiti percentuali per le voci e macrovoci di spesa di cui al § 8;
- n) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dal § 7.

Le domande di finanziamento che non rispetteranno una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione di cui al successivo § 11.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente entro 45 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di valutazione di cui al successivo § 11.

#### **§ 11. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI**

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad una commissione nominata con decreto del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese successivamente alla scadenza del termine finale di presentazione di cui al § 9;

La commissione procederà all'esame di ciascun plico pervenuto e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti.

Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGI</b>
<b>A. REQUISITI SOGGETTIVI</b>	
A1. Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila nell'ambito delle aree prioritarie di intervento.	0-10
<b>TOTALE A</b>	<b>10</b>
<b>B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO</b>	
B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale.	0-20

B2. Valenza nazionale dell'iniziativa o progetto con riferimento al numero di regioni nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali	0-10 - 10 regioni: 0; - Fino a 12: 2; - Fino a 14: 4; - Fino a 16: 6; - Fino a 18: 8; - Fino a 21: 10;
B3. Collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore).	0 -6 Nessuna collaborazione: 0; collaborazioni: fino a 6 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate
B4. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.	0 - 10
B5. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto	0-6
B6. Presenza di sistemi di valutazione presenti nell'iniziativa o nel progetto	0-6
<b>TOTALE B</b>	<b>58</b>
<b>C. ELEMENTI FINANZIARI</b>	
C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners (1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 8 punti)	0-8
C2. Capacità realizzativa dell'iniziativa o del progetto (rapporto tra costo dell'iniziativa o progetto entrate totali dell'ente proponente risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che partecipano finanziariamente all'iniziativa o al progetto).	0-10
	Fino al 50%: 10 punti
	Oltre il 50% fino al 55%: 8 punti
	Oltre il 55% fino al 60%: 6 punti
	Oltre il 60% fino al 65%: 4 punti
	Oltre il 65% fino al 70%: 2 punti
Oltre il 70%: 0 punti	
C3. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario	0-8
C4. Congruità complessiva dei costi del piano	0-6
<b>TOTALE C</b>	<b>32</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>100</b>

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.

A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà la graduatoria finale delle richieste di finanziamento, comprensiva delle iniziative e dei progetti, che

verrà approvata con decreto del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

La graduatoria conterrà l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.

Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, come indicate al § 1 del presente Avviso.

In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio C1 - "Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners"; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio B2 - "Valenza nazionale dell'iniziativa o progetto con riferimento al numero di regioni nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali"; in caso di ulteriore parità, l'Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi ai fini della scelta, per procedere all'ammissione al finanziamento.

Al termine delle procedure contabili e delle verifiche da parte degli Organi di controllo la medesima graduatoria unitamente al provvedimento di approvazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

## **§ 12. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO**

Con ciascuno dei soggetti proponenti le iniziative o i progetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione – così come normata dall'articolo 56 del Codice del Terzo settore - nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero ed il soggetto beneficiario.

Al fine della sottoscrizione della convenzione il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:

- documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto, ovvero in alternativa la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2001 che le suddette polizze assicurative saranno inviate contestualmente con la comunicazione dell'inizio delle attività di cui al successivo § 13;
- associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata);
- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della convenzione e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; il Ministero si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione della convenzione nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

Ove il progetto ammesso al finanziamento sia stato presentato in forma associata la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dell'iniziativa o del progetto nei confronti del Ministero. La convenzione sarà predisposta dall'Amministrazione, sulla base del modello che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

### **§ 13. AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

L'avvio delle attività dovrà avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 15 giorni dal ricevimento da parte del proponente della copia conforme della convenzione sottoscritta con il Ministero. Eventuali rinvii, in casi particolari, potranno essere effettuati solo se espressamente autorizzati dal Ministero previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante del proponente. La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell'iniziativa.

**L'affidamento a soggetti esterni delegati** di specifiche attività deve essere indicata sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta domanda di finanziamento, compilando la relativa sezione del **Modello D** e il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale. Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili agli enti attuatori, durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale del proponente (o del capofila in caso di partenariato) ed è soggetto a quanto previsto nella circolare n. 2/2009.

### **§ 14. VARIANTI PROGETTUALI**

Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato, nonché eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) superiori al 20 % anche di una sola macrovoce, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione.

Le variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui al § 18, precisandone le motivazioni.

Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del § 11 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui al § 8.

### **§ 15. PUBBLICITÀ**

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero (da impiegare previa autorizzazione rilasciata a seguito della

richiesta da parte del beneficiario) e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

Sul sito del proponente (del capofila in caso di partenariato) dovrà essere pubblicato, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario dell'iniziativa/progetto, comprensivo del piano economico. Il Ministero pubblicherà sul proprio sito istituzionale i link ai siti dei soggetti realizzatori.

## **§ 16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento sarà erogato in due distinte tranches:

- Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del beneficiario del finanziamento, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo §17, tenendo conto delle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo del bilancio;
- Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del beneficiario del finanziamento all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile svolta, tenendo sempre conto della disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di iniziative o progetti svolti in partenariato, sia la richiesta di anticipo che quella di saldo dovranno contenere la dichiarazione della quota di risorse destinata a ciascuno dei partner, al fine di consentire al Ministero di effettuare le previste verifiche presso gli agenti della riscossione.

## **§ 17. FIDEIUSSIONE**

I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento ministeriale concesso per l'iniziativa o per il progetto.

La fideiussione, dovrà:

- 1) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il *fac-simile* predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 2) essere obbligatoriamente rilasciata da:
  - a) istituti bancari;
  - b) intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it));
  - c) compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).
- 3) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Ministero che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta.
- 4) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

- 5) In caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero.

#### **§ 18. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI**

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio *in itinere* e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese potrà avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Ai fini del monitoraggio, gli enti beneficiari dovranno trasmettere relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre; entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, trasmetteranno la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa.

Le fatture o i giustificativi di spesa, **regolarmente quietanzati** secondo quanto previsto al § 8, dovranno essere conservati in originale presso la sede dell'ente proponente, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile in loco.

La relazione semestrale e finale dovranno essere predisposte secondo modelli e formulari scaricabili dal sito internet del Ministero.

#### **§ 19. IRREGOLARITÀ E SANZIONI**

In caso di violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui al §12, il Ministero potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all'articolo 18 del Codice del Terzo settore;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- h) non rispetti le regole di pubblicità di cui al § 15;
- i) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del § 11 del presente Avviso;

nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso ovvero nella convenzione di cui al §12.

Il Ministero si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

#### **§ 20. INFORMAZIONI**

Gli enti interessati, fino a 8 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti **esclusivamente** tramite Pec da inviarsi all'indirizzo [dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it) riportando come oggetto: "AVVISO n.1/2017 – QUESITO". Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali. Il Ministero risponderà via PEC all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). **Sul medesimo sito internet saranno pubblicati, ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente Avviso unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.**

#### **§ 21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento è la dottoressa Caterina Farre, dirigente della div. II della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

#### **§ 22. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 14 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandro Lombardi

**Allegati:**

**Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali**

**Modello A**

**Modello A1**

**Modello A2**

**Modello B**

**Modello C**

**Modello D**

**Modello E**



## SOMMARIO

§ 1. PREMESSA .....	1
§ 3. AMBITO TERRITORIALE E DURATA DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI.....	3
§ 4. FINANZIAMENTO CONCESSO .....	3
§ 5. SOGGETTI PROPONENTI.....	4
§ 6. COLLABORAZIONI.....	5
§ 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	5
§ 8. LIMITI DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE.....	6
§ 9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI .....	7
§ 10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ .....	8
§ 11. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI.....	9
§ 12. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO .....	11
§ 13. AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	12
§ 14. VARIANTI PROGETTUALI .....	12
§ 15. PUBBLICITÀ.....	12
§ 16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO .....	13
§ 17. FIDEIUSSIONE.....	13
§ 18. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI .....	14
§ 19. IRREGOLARITÀ E SANZIONI .....	14
§ 20. INFORMAZIONI.....	15
§ 21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	15
§ 22. FORO COMPETENTE .....	15